



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA III – LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Determinazione n. 27 del 31-12-2019

OGGETTO	<i>Affidamento servizio sgombero neve strada comunale Macchia - Macchiola. CIG: Z3C2B68D8D</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 118 del 17/09/2019 con la quale l'Amministrazione comunale ha proceduto a riordinare la propria struttura organizzativa, con riduzione a quattro aree e con una nuova distribuzione delle risorse umane;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 124 del 24/09/2019 con la quale si è proceduto ad individuare quattro posizioni organizzative con le competenze ed i servizi di ciascuna area;

VISTO il Decreto sindacale n. 14 del 26/09/2019 di nomina del responsabile dell'Area III – Lavori Pubblici, Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Patrimonio e Manutenzione;

PREMESSO

che il Comune di Accumoli è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24 agosto 2016;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato distruzioni ancora più evidenti;

che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio di Accumoli;

che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari;

che con successivo decreto legge n. 189/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto

2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, sono state previste ulteriori misure per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

VISTO l'art. 1 comma 988 della Legge 30/12/2018 n. 145 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

VISTO l'art. 1 comma 4-quater del decreto legge 189/2016, come introdotto dal decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, che

- al comma 2 dell'art. 1 dispone che i soggetti competenti assicurano l'espletamento:
 - degli interventi necessari volti ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
 - delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
 - degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
- all'art. 5 prevede specifiche deroghe alle leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dall'Ordinanza;

VISTA la nota della Regione Lazio, in qualità di Soggetto attuatore delegato, avente ad oggetto "indicazioni procedurali per la gestione dell'assistenza tecnica in garanzia delle SAE, di cui all'art. 14 del Capitolato tecnico allegato all'Accordo Quadro per la fornitura, il trasporto, il montaggio di soluzioni abitative di emergenza ed i servizi ad esse connessi, nonché alla manutenzione delle stesse S.A.E. e dei pertinenti insediamenti", prot. n. 0589676 del 23/07/2019, registrata al protocollo dell'Ente al n. 5811 del 23/07/2019, con la quale è stata trasmessa la nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC/ABI/74843 del 28/12/2018, avente il medesimo oggetto;

DATO ATTO CHE la suddetta nota del Dipartimento di Protezione Civile è volta a definire gli indirizzi procedurali in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle S.A.E. e delle rispettive sistemazioni esterne;

RILEVATO CHE tra le voci di spesa ammissibili di cui alla tabella allegata alla richiamata nota del Dipartimento di Protezione Civile, vi sono le seguenti voci:

- "Piano neve (aree comuni, strade interne, sgombero neve accumulata sulla copertura)" il cui il soggetto competente è l'Ente territoriale;
- "Sgombero neve vialetto e tetto" il cui soggetto competente è l'assegnatario;

VISTO il Piano Provinciale per Emergenza Neve - Edizione 2019/2020, trasmesso dalla Prefettura di Rieti e registrato al protocollo dell'Ente al n. 9177 del 22/11/2019;

DATO ATTO CHE la Sezione n. 9 del richiamato Piano, rubricata "Appendice del Piano per Emergenza Neve Sezione: Aree territori dei Comuni di Amatrice ed Accumoli", stabilisce che "i comuni afferenti il cratere del sisma provvedono alle dovute modifiche dei rispettivi piani neve e all'approvvigionamento di adeguate scorte di sale e dotazione di mezzi utili alle operazioni di salatura e pulitura delle strade di competenza, contemplando, qualora i propri mezzi risultino non sufficienti, l'avvio di procedure per l'esternalizzazione di detti servizi";

DATO ATTO CHE sul territorio comunale, prima del 24/08/2016, veniva svolto un servizio di sgombero neve sulle strade comunali, suddiviso in tre lotti, con scadenza al 31/12/2019, come di seguito specificati:

- LOTTO N. 1 - AZIENDA AGRICOLA COLTELLESE GIULIANO, Via Cola n. 61 - 02012 Amatrice (RI);

- LOTTO N. 2 – AZIENDA AGRICOLA CLASSETTI FRANCESCO, Via Capo La Terra n. 14 – 02011 Accumoli (RI);
- LOTTO N. 3 – AZIENDA AGRICOLA FUNARI LUCA, Largo Capo La Terra n. 9 – 02011 Accumoli (RI);

RILEVATO CHE a seguito degli eventi sismici la geografia antropica e la viabilità comunale sono state completamente rivoluzionate, con la necessità di interventi di modifica ed implementazione del servizio di sgombero neve, nonché con la necessità di prevedere forme di servizio di spargimento di materiale non gelivo, con particolare riferimento alle strade di accesso alle aree S.A.E. e ai percorsi pedonali;

RICHIAMATI, in tal senso, i seguenti atti di affidamento:

- Determinazione dell'Area IV n. 1 del 04/01/2019 con la quale è stato affidato all'Azienda Agricola Coltellesse Giuliano, con sede in Via Cola n. 61 – 02012 Amatrice (RI), il servizio di rimozione neve e spargimento sale sul tratto di strada comunale di collegamento tra l'area S.A.E. di Illica e l'Area S.A.E. di Poggio d'Api, nonché il servizio di rimozione neve e spargimento sale nell'area SAE di Poggio d'Api (vialetti, percorsi pedonali e parcheggi) fino al 31/12/2019, alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto allegato alla suddetta Determinazione;
- Determinazione dell'Area IV n. 4 del 15/01/2019 con la quale è stato affidato all'Azienda Agricola Classetti Francesco, con sede in Via Capo La Terra n. 14 – 02011 Accumoli (RI), il servizio di spargimento materiale non gelivo sul tratto di strada comunale denominato "Variante di Accumoli", unica via di accesso all'Area S.A.E. di Accumoli Capoluogo (Lotto I, Lotto II, Lotto III, Lotto IV) e sulla strada per Madonna delle Coste (Accumoli Lotto IV) fino al 31/12/2019, alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto allegato alla suddetta Determinazione;
- Determinazione dell'Area IV n. 10 del 07/02/2019 con la quale è stato affidato alla ditta Baiocchi Group, con sede in Frazione Terracina n. 2/a - 02011 Accumoli (RI), il servizio di sgombero neve e spargimento materiale non gelivo nelle aree SAE e presso il Centro Commerciali Monti della Laga fino al 31/12/2019, alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto allegato alla suddetta Determinazione;
- Determinazione dell'Area IV n. 7 del 18/01/2019 con la quale è stato affidato alla ditta MA.GI. Autotrasporti Srl, con sede in Via Duca d'Aosta snc - 02011 Accumoli (RI), il servizio di spargimento materiale non gelivo sulle strade comunali di Accumoli fino al 31/12/2019, alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto allegato alla suddetta Determinazione;

CONSIDERATO che sono in fase di predisposizione gli atti per l'espletamento di una nuova procedura di gara relativa al servizio di sgombero neve e spargimento materiale non gelivo sulle strade comunali e nelle aree SAE e che, sussistendone i presupposti, è stata chiesta alle ditte affidatarie la disponibilità alla proroga dei servizi in essere si rende pertanto indispensabile prorogare gli affidamenti in essere, fino al 31/03/2020, come previsto dall'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA in particolare la nota prot. n. 9397 del 29/11/2019, con la quale è stato chiesto all'Azienda Agricola Funari Luca, con sede in Via Capo La Terra n. 9 – 02010 Accumoli (RI), la disponibilità a prorogare il *Servizio di sgombero neve* del lotto n. 3 per un periodo di 3 mesi fino al 31/03/2020;

PRESO ATTO che la suddetta Azienda Agricola non ha dato la disponibilità alla proroga, come comunicato con nota prot. n. 9700 del 12/12/2019;

PRESO ATTO dell'impossibilità di sospendere il servizio, che deve comunque essere garantito;

CONSIDERATO CHE il lotto n. 3 è costituito dai tratti di strade comunali di accesso alle frazioni di Macchia, Macchiola e Poggio Casoli;

VISTI i Piani neve 2018/2019 e 2019/2020 del Comune di Amatrice, e in particolare l'allegato 1 in cui vengono definiti i lotti funzionali relativi al servizio di sgombero neve;

VISTO in particolare il lotto n. 1 in cui è ricompresa la frazione Macchiola, il cui territorio è diviso tra il Comune di Amatrice e il Comune di Accumoli;

VISTA la Determinazione n. 192 del 31/10/2018 del Comune di Amatrice con la quale è stato affidato all'Azienda Agricola Fantusi Fabio, con sede in Frazione Santa Giusta n. 79 - 02012 Amatrice (RI), il servizio di sgombero neve nelle strade comunali di cui al lotto n. 1, per le stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

RITENUTO pertanto ragionevole chiedere un'offerta alla medesima Azienda Agricola Fantusi Fabio per il tratto di strada comunale compreso tra Macchia e Macchiola;

RITENUTO di ricomprendere il servizio di sgombero neve della strada comunale di accesso alla frazione di Poggio Casoli in un differente affidamento;

VISTA la richiesta di offerta inviata all'Azienda Agricola, prot. n. 9979 del 27/12/2019, relativa al servizio di sgombero neve nel tratto di strada comunale da Macchia a Macchiola;

VISTO il capitolato speciale d'appalto che, anche se non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la nota prot. n. 10020 del 31/12/2019, con la quale l'Azienda Agricola Fantusi Fabio ha offerto un ribasso pari al 1,00% degli importi fissati dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;

DATO ATTO altresì che il servizio di spargimento del materiale non gelivo sul tratto di strada comunale Macchia – Macchiola è svolto dalla ditta MA.GI. Autotrasporti Srl, giusta Determinazione n. 21 del 17/12/2019;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento diretto del servizio di sgombero neve nel suddetto tratto di strada;

CONSIDERATO che l'importo stimato totale dell'affidamento, al netto del ribasso offerto dalla ditta, per il periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/03/2020, è pari a € 2.425,50 oltre IVA, costituito da una quota forfettaria per oneri di reperibilità diurna, notturna e festiva di personale, attrezzature e automezzi, pari a € 1.782,00 oltre IVA e da un importo variabile commisurato ai servizi effettivamente svolti e contabilizzati a misura, stimato pari a € 643,50 oltre IVA;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:
*"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";*

VISTO l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

RICHIAMATE le Linee Guida dell'Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE la ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_18644332;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'Azienda Agricola Fantusi Fabio, con sede in Frazione Santa Giusta n. 79 - 02012 Amatrice (RI), il servizio di sgombero neve nel tratto di strada comunale Macchia-Macchiola, per un importo complessivo stimato pari ad € 2.425,50 oltre IVA nelle misure di legge, per un totale di € 2.959,11, al netto del ribasso offerto dalla ditta, per il periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/03/2020;
2. Di dare atto che il suddetto importo è costituito da una quota forfettaria per oneri di reperibilità diurna, notturna e festiva di personale, attrezzature e automezzi, pari a € 1.782,00 oltre IVA e da un importo variabile commisurato ai servizi effettivamente svolti, che saranno contabilizzati a misura, stimato pari a € 643,50 oltre IVA;
3. Di approvare il capitolato speciale d'appalto che, anche se non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di impegnare in favore dell'Azienda Agricola Fantusi Fabio l'importo complessivo di € 2.959,11, al capitolo 8000 del bilancio di previsione 2019/2021 in conto esercizio 2020;
3. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 2.959,11 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2019	2020	2021	OLTRE
8000		11.02-2	12	CP		2.959,11		

4. Di dare atto che l'IVA relativa al servizio di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);
5. Di dare atto che le spese sostenute verranno presentate in rendicontazione per l'avvio della procedura di rimborso degli oneri relativi alle attività poste in essere in conseguenza degli eventi sismici;
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è l'Ing. Emidio Bastioni, per i compiti e le funzioni di cui agli artt. 4-6 della L. 241/90, nominato con provvedimento prot. interno n. 7730 del 01/10/2019;
7. Di attestare l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 del d.P.R. 62/2013;
8. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 104/2010) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 1199/1971;
10. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va pubblicata nel sito web comunale nella pagina Amministrazione trasparente - Provvedimenti, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 07-01-2020

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 28-01-2020 per 15 giorni consecutivi.

N. 44 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 28-01-2020

L'Incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID